

NOVITA' PRIMAVERA 2021 IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE ALLA LUCE DELLE NUOVE NORMATIVE DELLA PROVINCIA E DELLO STATO.

Con la presente Nota Informativa si illustra il quadro in materia di tributi e tariffe (anche relativamente alle procedure correlate) di competenza degli Enti Locali alla luce della manovra intervenuta nei primi mesi del 2021 con l'entrata in vigore di nuove disposizioni amministrative e normative sia provinciali che statali. Questo anche nella prospettiva (di seguito meglio illustrata nei suoi limiti) dell'assunzione di ulteriori provvedimenti da parte dei Comuni rispetto alla manovra di bilancio esercizio 2021. In questo senso la presente Nota costituisce aggiornamento delle comunicazioni contenute nel documento di data 11 gennaio 2021.

In via preliminare, si evidenzia che le fonti di riferimento di seguito citate sono:

- La L.P. n. 7 del 17 maggio 2021, pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 19/Sez. gen. del 17 maggio 2021;
- Il D.L. n. 41 del 23 marzo 2021 in corso di conversione;
- Il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 in corso di conversione.

A) TRIBUTI E TARIFFE LOCALI.

1. **L'IM.I.S.:** gli articoli 3 e 4 della L.P. n. 7/2021 hanno introdotto nuove disposizioni, sia obbligatorie che facoltative in capo ai Comuni, in materia di IM.I.S. per il solo periodo d'imposta 2021. In larga misura le disposizioni ricalcano la normativa straordinaria COVID-19 posta in essere nel corso del 2020, ma sono state introdotte anche novità, con particolare riguardo alle fattispecie impositive oggetto di interventi di agevolazione tributaria. Nel prosieguo quindi si farà anche riferimento, per rinvio, alle Note Informative 17 agosto, 10 settembre, 21 ottobre 2020 e 11 gennaio 2021. Nello specifico, si fissano i seguenti punti:
 - a) **Scadenze di versamento 2021.** L'articolo 3 ripropone la previsione dell'articolo 1 della L.P. n. 2/2020. Di conseguenza, anche per il periodo d'imposta 2021 è soppresso ogni obbligo di versamento collegato agli importi dovuti entro il 16 giugno 2021 (art. 9 della L.P. n. 14/2014). **I relativi versamenti dovranno essere effettuati dai contribuenti contestualmente al versamento a saldo la cui scadenza è fissata al 16 dicembre 2021.** E' comunque confermata (sia per espressa previsione dell'articolo 3 in parola, sia in base al principio generale di cui all'articolo 9 comma 1 della L.P. n. 14/2014) la facoltà per il contribuente di effettuare versamenti in acconto in date e per importi liberamente decisi. Come per il 2020, si suggerisce di valutare attentamente l'opportunità di inviare o meno i modelli precompilati F24 (art. 9 comma 5 della L.P. n. 14/2014) relativi agli importi dovuti per il primo semestre, allo scopo di evitare equivoci in capo ai contribuenti e duplicazioni di costi.
 - b) **Esenzioni – prima fattispecie.** L'articolo 4 comma 4 della L.P. n. 7/2021 istituisce il nuovo articolo 14ter (ed in specie i commi 1 e 2) riproponendo integralmente la fattispecie di esenzione di cui all'articolo 14bis commi 1 e 2 della L.P. n. 14/2014 (come introdotto dalla L.P. n. 10/2021). Vi è coincidenza tra le tipologie di fabbricati individuate dall'articolo 14bis commi 1 e 2 e quelle individuate dall'articolo 14ter commi 1 e 2 cui è potenzialmente applicabile l'esenzione e pertanto, sotto questo profilo, si rinvia integralmente a quanto illustrato nelle Note Informative 2020 sopra richiamate. Inoltre:

- ✓ l'esenzione compete per il debito d'imposta relativo ai primi sei mesi del 2021, non per tutto il periodo d'imposta come accaduto nel 2020. Grazie alla soppressione dell'obbligo di versamento nel mese di giugno illustrato alla lettera a), questa norma di esenzione parziale si coordina senza problemi in senso cronologico con l'obbligo di dichiarazione (vedi punto successivo);
 - ✓ è confermato l'obbligo di presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente quale elemento costitutivo indispensabile del diritto all'esenzione. La data (stabilita in senso perentorio quindi non derogabile) è fissata al 15 settembre 2021;
 - ✓ è confermato l'obbligo dell'identità tra soggetto passivo IM.I.S. e soggetto gestore dell'attività svolta nei fabbricati (tranne per le due tipologie individuate dalla norma, come nel 2020¹) quale presupposto indispensabile per la concretizzazione della fattispecie di esenzione;
 - ✓ è confermato il presupposto ed il calcolo a mese degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi della fattispecie di esenzione che qui rileva, stante il rinvio espresso all'articolo 2 comma 4 della L.P. n. 14/2014;
 - ✓ è confermato (comma 6) che l'esenzione si applica nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo i riferimenti normativi U.E. presenti nella disposizione IM.I.S.
- c) **Esenzioni – seconda fattispecie.** L'articolo 4 comma 4 della L.P. n. 7/2021 istituisce il nuovo articolo 14ter (ed in specie i commi 3 e 4) e ripropone integralmente la fattispecie di esenzione di cui all'articolo 14bis comma 3 della L.P. n. 14/2014 (come introdotto dalla L.P. n. 10/2021), con **l'aggiunta di nuove fattispecie.** Ad eccezione di quanto espressamente di seguito evidenziato, vi è coincidenza tra le tipologie di fabbricati individuate dall'articolo 14bis comma 3 e quelle individuate dall'articolo 14ter commi 3 e 4 cui è potenzialmente applicabile l'esenzione e pertanto, sotto questo profilo, si rinvia integralmente a quanto illustrato nelle Note Informative 2020 sopra richiamate. Inoltre:
- ✓ l'esenzione compete per il debito d'imposta relativo ai primi sei mesi del 2021, non per tutto il periodo d'imposta come accaduto nel 2020. Grazie alla soppressione dell'obbligo di versamento nel mese di giugno illustrato alla lettera a), questa norma di esenzione parziale si coordina senza problemi in senso cronologico con l'obbligo di dichiarazione (vedi punto successivo);
 - ✓ è confermato l'obbligo di presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente quale elemento costitutivo indispensabile del diritto all'esenzione. La data (stabilita in senso perentorio quindi non derogabile) è fissata al 15 settembre 2021;
 - ✓ è confermato l'obbligo dell'identità tra soggetto passivo IM.I.S. e soggetto gestore dell'attività svolta nei fabbricati quale presupposto indispensabile per la concretizzazione della fattispecie di esenzione;
 - ✓ è confermato il presupposto ed il calcolo a mese degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi della fattispecie di esenzione che qui rileva, stante il rinvio espresso all'articolo 2 comma 4 della L.P. n. 14/2014;
 - ✓ è confermato (comma 6) che l'esenzione si applica nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo i riferimenti normativi U.E. presenti nella disposizione IM.I.S.;
 - ✓ per quanto riguarda invece le tipologie di fabbricati esenti, rispetto all'articolo 14bis comma 3 il nuovo articolo 14ter commi 3 e 4 conferma le

¹ Articolo 14ter comma 1, lettere b) (stabilimenti lacuali, fluviali o termali) e d) (fabbricati appartenenti al gruppo catastale D utilizzati da imprese che allestiscono strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni).

precedenti ma introduce due nuove tipologie (alle quali comunque si applicano i presupposti fin qui illustrati), ed esattamente:

1. i fabbricati del gruppo catastale D6 (impianti sportivi): comma 4;
2. i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale destinati ad attività di agenzia di viaggio e turismo: comma 3.

d) Esenzioni – terza fattispecie. L'articolo 4 della L.P. n. 7/2021 introduce, rispetto alle norme in vigore nel 2020, una nuova fattispecie di esenzione inserendola al comma 5 del nuovo articolo 14ter comma 3bis della L.P. n. 14/2014. La fattispecie di fabbricati potenzialmente interessata è quella degli alloggi turistici titolari di codice CIPAT ai sensi dell'articolo 37bis della L.P. n. 7/2002. Come espressamente previsto dalla nuova disposizione IM.I.S. qui in commento, anche per l'esenzione relativa a questi fabbricati si applicano tutti i presupposti stabiliti per le esenzioni di cui al comma 3 (vedi precedente lettera c). In particolare, il codice CIPAT deve essere posseduto dal soggetto passivo IM.I.S. (e gestore dell'attività) alla data di entrata in vigore della disposizione. L'unica variante, disciplinata espressamente, è costituita dalla possibilità per i contribuenti, entro il 15 settembre 2021, di regolarizzare la titolarità del codice CIPAT nel caso in cui durante il primo semestre 2021 per lo stesso risultasse un'intestazione in capo a soggetto diverso dal soggetto passivo IM.I.S. La regolarizzazione del codice CIPAT (con procedura di esclusiva competenza del Servizio Turismo della Provincia) disegna quindi una fattispecie tributaria originale (ed in questo senso in parte divergente da quelle del comma 3) che consente il riconoscimento dell'esenzione IM.I.S. (sempre sul presupposto della sussistenza dei rimanenti presupposti come sopra illustrati) in capo al soggetto passivo grazie all'esistenza del codice CIPAT di cui risultava titolare il gestore alla data di entrata in vigore della norma e successivamente regolarizzato.

ATTENZIONE: l'articolo 4 della L.P. n. 7/2021 prevede al comma 5 la copertura finanziaria del minor gettito con oneri a carico del bilancio della Provincia. **Si chiede di non inviare certificazioni a tale riguardo fino ad espressa richiesta formale da parte del Servizio Autonomie Locali.**

e) Facoltà per i Comuni in materia di IM.I.S. L'articolo 4, ai commi 1, 2 e 3, della L.P. n. 7/2021 reitera la vigenza (originariamente prevista per il solo periodo d'imposta 2020) delle facoltà di cui all'articolo 8 comma 2 lettere e quater) ed e quinquies) della L.P. n. 14/2014. Le fattispecie risultano quindi identiche, e per l'illustrazione delle stesse si rinvia alla Nota Informativa 17 agosto 2020. Si precisa che:

- ai sensi dell'articolo 9bis della L.P. n. 36/1993, le facoltà in parola possono essere esercitate inderogabilmente entro il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione che, al momento, l'articolo 3 del D.L. n. 56/2021, come da Informativa pubblicata su questo sito in data 3 maggio 2021, fissa al 31 maggio 2021;
- non è stata confermata la norma, prevista per il 2020 dallo stesso articolo 21 della L.P. n. 3/2020, che consentiva, a copertura del minor gettito derivante dalle agevolazioni IM.I.S. deliberate per queste due fattispecie, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Il Comune, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 della L.P. n. 14/2014, deve provvedere con proprie fonti di bilancio.

2. **IL CANONE PATRIMONIALE UNICO (C.P.U.):** l'articolo 30 comma 1 lettera a) del D.L. n. 41/2021 proroga ulteriormente le esenzioni del canone di cui alla precedente lettera a), rispetto al quadro delineato nella Nota Informativa dell'11 gennaio 2021. In particolare:
 - per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della L. n. 287/1991, già esenti per il periodo 1 maggio 2020 / 31 dicembre 2020, **l'esenzione viene prevista fino al 30 giugno 2021;**

- per le occupazioni di suolo pubblico effettuate nell'ambito del commercio su aree pubbliche di cui al D.L.vo n. 114/1998, già esenti per il periodo 1 marzo 2020 / 15 ottobre 2020, **l'esenzione viene prevista fino al 30 giugno 2021;**
- come per le precedenti disposizioni, anche in questo caso il minor gettito del nuovo canone patrimoniale derivante da tali esenzioni trova copertura a carico del bilancio dello Stato a mezzo di trasferimenti compensativi ai Comuni (tramite la Provincia in ragione della competenza in materia di finanza Locale).

3. **LE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI:** L'articolo 16 della L.P. n. 7/2021 ha introdotto il nuovo articolo 21bis nella L.P. n. 3/2020. La nuova disposizione, che reitera in larga misura le disposizioni dell'articolo 21 (illustrate nella Nota del 17 agosto 2020), consente ai Comuni di modificare in corso d'anno le tariffe dei servizi pubblici locali di natura non tributaria (esclusa unicamente la TA.RI.P. collegata al ciclo dei rifiuti) nel senso di prevederne la riduzione (anche fino all'azzeramento). Le tariffe così rideterminate, stante la previsione (esplicativa e non costitutiva) del comma 3, possono trovare una duplice e diversa modalità di applicazione cronologica a seconda del momento nel quale i Comuni dovessero assumere le relative deliberazioni tariffarie. In particolare:

- a) Se la delibera viene adottata prima del 31 maggio 2021 (attuale termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 dall'articolo 3 del D.L. n. 56/2021), le tariffe trovano applicazione retroattiva all'1.1.2021 (e quindi per tutto l'esercizio finanziario), risultando applicabile la previsione di cui all'articolo 9bis comma 1 della L.P. n. 36/1993;
- b) Se la delibera viene adottata dopo il 31 maggio 2021 (e quindi dopo il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021), le nuove tariffe troveranno applicazione o dalla data di approvazione delle stesse, o dalla data successiva in esse individuata, trovando applicazione in questo caso l'articolo 9bis commi 2bis e 2quater della stessa L.P. n. 36/1993;
- c) In entrambi i casi il presupposto di legittimità per la rideterminazione delle tariffe è costituito dall'entrata in vigore (dopo l'approvazione del bilancio di previsione) di una nuova disposizione normativa, e cioè proprio l'articolo 21bis della L.P. n. 3/2020 (come introdotto dall'articolo 16 della L.P. n. 7/2021) qui in commento.

Le tariffe in parola possono essere stabilite senza rispettare eventuali percentuali minime di copertura obbligatoria dei costi a mezzo del gettito annuale². Rispetto al 2020, l'articolo 21bis non consente invece l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per la copertura delle minori entrate derivanti dalla manovra qui in illustrazione.

4. **GLI ALTRI TRIBUTI ED ENTRATE NON TRIBUTARIE LOCALI E LE MATERIE COLLEGATE:** si segnalano le seguenti novità intervenute (alla luce delle suddette fonti normative) nel quadro dei tributi locali, delle entrate extra-tributarie e delle materie collegate (ad esempio la riscossione):

- a) **TA.RI. E TA.RI.P.:** l'articolo 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 stabilisce che per il solo anno 2021 i Comuni possono adottare delibere (Regolamento, P.E.F., sistemi tariffari) in materia di tassa o di tariffa di natura extratributaria collegate al ciclo dei rifiuti entro il 30 giugno 2021, anche in modo disgiunto rispetto all'obbligo generale di approvazione prima dell'adozione del bilancio di previsione.
- b) **La riscossione delle entrate degli Enti Locali:** l'articolo 4 del D.L. n. 41/2021 ha prorogato al 30 aprile 2021 la sospensione di tutte le procedure collegate alla riscossione coattiva delle entrate, anche dei Comuni fino al 30 giugno 2021 (quadro normativo alla data odierna, ma sembra che siano possibili ulteriori slittamenti).

²Ad esempio, in materia di canoni di acquedotto e fognatura, il 100%.

Nessuna norma di sospensione invece è stata introdotta in materia di provvedimenti di accertamento in materia di tributi locali.

B) ELEMENTI PROCEDURALI COMUNI A TRIBUTI E TARIFFE: come illustrato nei punti precedenti, la possibilità (facoltà) di adottare deliberazioni da parte dei Comuni sulle materie oggetto di novella normativa (in specie la L.P. n. 7/2021) è strettamente correlata, a livello procedurale e di legittimità, all'applicabilità o meno dell'articolo 9bis della L.P. n. 36/1993. In particolare:

- a) Le deliberazioni in materia di tributi e tariffe adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione possono concernere esclusivamente le materie o gli aspetti che costituiscono oggetto di novità normative o amministrative;
- b) In materia di tributi l'esercizio delle nuove facoltà può essere esercitato solo entro la data di approvazione del bilancio di previsione stabilita da norme statali (articolo 9bis comma 1 della L.P. n. 36/1993), al momento quindi entro il 31 maggio 2021 (articolo 3 del D.L. n. 56/2021);
- c) In materia di entrate di natura non tributaria (ad esempio le tariffe dei servizi pubblici locali) se la deliberazione viene adottata entro il 31 maggio 2021 (vedi sopra), le nuove tariffe trovano applicazione dall'1.1.2021 (articolo 9bis comma 1). Se vengono adottate dopo, trovano applicazione dalla data della delibera o dalla data successiva stabilita dalla delibera stessa (articolo 9bis commi 2bis e 2quater). In questo secondo caso nel corso del 2021 troveranno applicazione due diversi sistemi tariffari per i rispettivi mesi di vigenza;
- d) Infine, si sottolinea nuovamente che per tutte le fattispecie sia tributarie che relative a tariffe di natura extratributaria, oggetto delle nuove disposizioni normative, il minor gettito non può essere coperto con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in quanto la disposizione di cui all'articolo 21 della L.P. n. 3/2020 che autorizzava tale manovra contabile non è riproposta per il 2021.

Trento, 17 maggio 2021